

			
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE SICILIANA	PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE

**PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE DELLA SICILIA (P.O.C.)
2014/2020**

**ASSE 4: Migliorare le condizioni di contesto sociale
ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani**

**Azione 4.2.2 – Azione di sostegno agli investimenti dei Comuni e liberi Consorzi
Interventi plurisettoriali in favore dei Comuni siciliani (art. 7, co. 22, L.R. 3/2016 e art. 21, co. 7, L.R.
8/2017)**

Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 422 del 31 dicembre 2018
del Dipartimento regionale AA.LL.

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI

tra

LA REGIONE SICILIANA

AUTORITÀ REGIONALE PER L' INNOVAZIONE TECNOLOGICA

e

il Comune di VALLEDOLMO

PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

Attivazione in modalità WebGis dei servizi territoriali urbanistici

CUP: F31C21000010002 Codice Caronte: SI_1_30010

I rapporti tra la Regione Siciliana - Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica (ARIT), e il Comune di **VALLEDOLMO** per la realizzazione dell'Operazione con codice Caronte **SI_1_30010**, sono regolati come di seguito.

Art. 1 – Oggetto e validità del Disciplinare

- 1 Il presente Disciplinare norma i rapporti tra la Regione Siciliana - Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica (di seguito "Regione"), e il Comune di **VALLEDOLMO** soggetto beneficiario (di seguito "Beneficiario"), per la realizzazione dell'operazione (di seguito "Operazione") "**Attivazione in modalità WebGis dei servizi territoriali urbanistici**" a valere delle risorse del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 per l'importo di **€ 18.300,00** .
- 2 Il presente Disciplinare vincola il Beneficiario dalla data di sottoscrizione e la Regione dalla data del visto di regolarità amministrativa e contabile del provvedimento di approvazione dello stesso Disciplinare, e ha validità sino al completamento dell'Operazione.
- 3 Tutti i termini indicati nel presente Disciplinare sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

Art. 2 – Obblighi del Beneficiario

- 1 Il Beneficiario provvede a dare attuazione all'Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di gestione previste, si obbliga a:
 - a rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'Operazione, tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di contratti pubblici (sia per quanto attiene all'aggiudicazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione), di concorrenza e pari opportunità;
 - b rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all'ammissibilità a rimborso delle spese sostenute e da sostenersi per l'esecuzione dell'Operazione;
 - c garantire il rispetto e l'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del contributo finanziario con Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) dell'Operazione, in particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
 - d mantenere un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni relative alla gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento dell'Operazione oggetto del presente Disciplinare;
 - e applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
 - f applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. n. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione *ex lege* n. 190/2012;

- g garantire la capacità amministrativa e operativa della propria struttura organizzativa necessaria alla realizzazione dell'Operazione;
- h provvedere all'alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale *Caronte*, reso disponibile dalla Regione;
- i conservare la documentazione relativa all'Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei modi indicati nel successivo art. 10, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata;
- j rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico, ed eventualmente in formato cartaceo, la documentazione di cui al precedente punto h, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta da parte della Regione;
- k consentire le verifiche *in loco* a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
- l assicurare che l'Operazione sia completata entro il termine previsto nel cronoprogramma allegato al presente Disciplinare; dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l'Operazione.

Art. 3 – Cronoprogramma dell'Operazione

- 1 Nell'attuazione dell'Operazione il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma allegato al presente Disciplinare.
- 2 Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'Operazione indicati nel cronoprogramma, così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale *Caronte* o comunque accertato dalla Regione, non consenta di completare l'Operazione entro il termine previsto nel medesimo cronoprogramma, la Regione avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso.

Art. 4 – Rideterminazione del contributo finanziario

- 1 A seguito dell'espletamento delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il Beneficiario trasmette alla Regione, entro 10 (dieci) giorni dalla formalizzazione degli stessi, i relativi provvedimenti di approvazione delle procedure espletate e di affidamento (Atti relativi alla/e procedura/e comparativa/e di selezione ex art. 7 D.Lgs. 165/2001, quali ad es. Avviso/bando, provvedimento di nomina della Commissione di selezione, verbali di selezione, Contratto/i d'opera e/o disciplinari di incarico degli esperti selezionati), il cronoprogramma delle attività e il quadro economico eventualmente rideterminato e approvato, redatto – per quanto attiene alle spese ammissibili – con i criteri di cui all'art. 6 del presente Disciplinare.

- 2 A seguito di tale trasmissione e dell'espletamento delle previste verifiche, la Regione procede all'emissione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento al netto delle somme rivenienti da eventuali economie e lo notifica a mezzo PEC al Beneficiario.

Art. 5 – Profilo pluriennale di impegni e pagamenti

- 1 Il Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti di cui al cronoprogramma finanziario allegato al presente Disciplinare.
- 2 Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualità, così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale *Caronte* o comunque accertato dalla Regione, quest'ultima si riserva di avviare il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso.

Art. 6 – Spese ammissibili

- 1 L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.
- 2 Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
- 3 Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con i gli operatori economici affidatari di contratti pubblici, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
- 4 L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
- 5 Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio a quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
- 6 Restano in ogni caso escluse e non potranno pertanto essere rimborsate tutte le spese non ammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

L'erogazione del contributo finanziario concesso avverrà con le seguenti modalità, fatti salvi i tempi necessari per gli adempimenti contabili connessi all'approvazione del bilancio definitivo e dei correlati adempimenti per la messa in esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento:

- una prima anticipazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica, da erogarsi in due *tranche*:

- la prima, fino ad un massimo del 5% del contributo pubblico concesso con il Decreto di Finanziamento, entro 30 giorni dalla notifica del Decreto di approvazione del presente Disciplinare;
 - la seconda, fino al massimo del 20% del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in ipotesi di più decreti sarà considerato l'ultimo) entro 30 giorni dalla notifica del Decreto, sempreché siano stati stipulati contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per importi complessivamente non inferiori al 50% dell'importo dell'Operazione ammessa a finanziamento con il predetto Decreto e previa verifica della documentazione amministrativa attestante la spesa per un importo non inferiore alla prima tranche dell'anticipazione;
- uno o più pagamenti intermedi a rimborso delle spese effettivamente sostenute, da effettuare previa verifica amministrativa della domanda di pagamento e della documentazione allegata attestante la spesa, di importo (per ciascun pagamento) non inferiore al 10% del valore complessivo dell'Operazione e, complessivamente, per un importo non superiore al 90% del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in ipotesi di più decreti sarà considerato l'ultimo). Si precisa che:
 - l'importo massimo del 90% sarà determinato al lordo dell'anticipazione già erogata;
 - l'importo di ogni pagamento intermedio sarà decurtato di una percentuale corrispondente al rapporto fra l'importo dell'anticipazione già erogata e l'importo del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in ipotesi di più decreti sarà considerato l'ultimo);
 - saldo del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in ipotesi di più decreti sarà considerato l'ultimo), previa positiva verifica della domanda di pagamento, del rendiconto finale e della documentazione attestante la spesa prodotta, l'ultimazione e la piena funzionalità dell'Operazione finanziata.

1 Per l'erogazione della prima *tranche* di anticipazione, il Beneficiario dovrà presentare:

- a la richiesta di anticipazione;
- b una dichiarazione con la quale attesta che:
 - i sono stati assolti gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di *Caronte*;
 - ii è stata rispettata la normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

2 Per l'erogazione della seconda *tranche* di anticipazione, il Beneficiario dovrà presentare:

- a la richiesta di anticipazione, corredata dalla documentazione comprovante la stipula dei contratti di appalto dei lavori, servizi e forniture relativi all'Operazione ammessa a contributo finanziario per importi complessivamente non inferiori al 50% dell'importo totale del quadro economico ammesso a contributo pubblico.

- b una dichiarazione con la quale attesta che:
- i sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di contratti pubblici, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - ii sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionali e regionali, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione *ex lege* n. 190/2010;
 - iii l'avanzamento dell'Operazione è coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma allegato al Disciplinare;
 - iv la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - v non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali, in quale misura e su quali spese);
 - vi sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema informativo locale *Caronte* gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione.
- c prospetto riepilogativo delle spese sostenute, per un importo non inferiore al 100% della prima *tranche* dell'anticipazione e articolato nelle voci del quadro economico risultante dall'ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;
- d documentazione giustificativa della spesa.

3 Per l'erogazione dei successivi acconti (pagamenti intermedi) il Beneficiario dovrà presentare:

- a richiesta di pagamento intermedio;
- b una dichiarazione con la quale attesta che:
- i sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di contratti pubblici, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - ii sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionali e regionali, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione *ex lege* n. 190/2010;
 - iii l'avanzamento dell'Operazione è coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma allegato al Disciplinare;
 - iv la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;

- v non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali, in quale misura e su quali spese);
 - vi sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema informativo locale *Caronte* gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione.
- c prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico risultante dall'ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;
- d documentazione giustificativa della spesa.

4 Per l'erogazione del residuo a saldo, il Beneficiario dovrà presentare:

- a richiesta di pagamento a saldo;
- b la medesima dichiarazione di cui al superiore paragrafo 3;
- c una ulteriore dichiarazione con la quale attesta che:
 - i trattasi della rendicontazione finale dell'operazione;
 - ii il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi dell'Operazione e dell'Azione prefissati;
 - iii l'Operazione in uso è funzionante, come comprovato da idonea documentazione da produrre contestualmente;
 - iv è consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese dell'Operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.
- d certificato di collaudo (per OO.PP.), di verifica di conformità (per servizi o forniture), ovvero certificato di regolare esecuzione, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa nazionale;
- e prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico risultante dall'ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;
- f documentazione giustificativa della spesa.

5 Prima della liquidazione del pagamento, la Regione verificherà:

- a il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- b che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di *Caronte*.

6 L'intera documentazione di spesa dovrà essere annullata con la dicitura non cancellabile "*Documento contabile finanziato a valere sul Programma di Azione e Coesione della Sicilia*"

(Programma Operativo Complementare) 2014/2020 ammesso per l'intero importo o per l'importo di € _____".

Art. 8 - Rendicontazione

- 1 Il Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale *Caronte*, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di finanziamento, ovvero attraverso l'utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.
- 2 Tutte le dichiarazioni previste dal precedente art. 7 per il riconoscimento delle spese e l'erogazione del contributo finanziario devono essere rilasciate dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita procura – da allegare in originale o copia conforme – ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 - Monitoraggio

- 1 Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale *Caronte* con le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di finanziamento, ovvero attraverso l'utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.
- 2 Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale *Caronte* tutti gli atti e la documentazione relativi all'Operazione, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa.
- 3 Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, nonché gli atti e la documentazione progettuale relativi alla stessa, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa, con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi e impegni di monitoraggio nei confronti dello Stato e dell'UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve comunque comunicare la circostanza dell'assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti.
- 4 Nell'eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, procede alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già versate.
- 5 La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario così come disciplinato dall'art. 7 del presente Disciplinare.

Art. 10 – Modalità di conservazione della documentazione

- 1 Il Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale applicabile al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni).
- 2 Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e garantire che ciascun documento elettronico scansionato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scansionare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
- 3 Il Beneficiario è tenuto a garantire l'archiviazione dei documenti relativi all'Operazione al fine di consentire, anche successivamente alla chiusura dell'Operazione medesima:
 - una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell'Operazione;
 - la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.
- 4 Come già indicato all'art. 2, commi h ed i del presente Disciplinare, il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'Operazione, nei modi e per le finalità di cui al presente articolo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al comma 6 dell'art. 7 del presente Disciplinare, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata, nonché deve consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE.

Art. 11 – Controlli

- 1 La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Operazione. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Operazione.
- 2 In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già erogate.
- 3 L'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli eventuali

collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura della stessa e delle attività/progetti ivi previsti.

Art. 12 – Disponibilità dei dati

- 1 I dati relativi all'attuazione dell'Operazione, così come riportati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale *Caronte*, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
- 2 Il Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai soggetti attuatori, esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti.
- 3 I dati generali relativi all'Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 13 – Stabilità dell'Operazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali:

- a che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla Regione in proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

Art. 14 – Varianti

- 1 Le eventuali varianti in corso d'opera che potranno interessare le operazioni finanziate devono fare esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia).
- 2 Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell'importo lavori discendenti dai "lavori di perizia" potranno essere reperite nell'ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro economico del progetto esecutivo fra le c.d. "somme a disposizione".
- 3 Non potranno pertanto essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo pubblico concesso decurtato dell'ammontare dei ribassi d'asta discendenti dalle procedure di evidenza pubblica per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori.
- 4 Eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o dal mancato utilizzo delle c.d. "somme a disposizione" rientreranno nelle disponibilità della Regione.
- 5 La necessità di introdurre una variante dovrà essere tempestivamente comunicata dal Beneficiario alla Regione e, a seguito del perfezionamento della perizia, il Beneficiario provvederà a trasmettere la relativa relazione all'UCO/CdR, al fine di verificare la coerenza e la

congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato.

- 6 La Regione provvederà quindi ad effettuare le necessarie verifiche amministrative, contabili e tecniche volte ad accertarne l'ammissibilità e, in caso di esito negativo di tali accertamenti, procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.
- 7 Eventuali proroghe ai termini di ultimazione dell'Operazione indicati nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare risulteranno ammissibili a condizione che:
 - a le motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase di esecuzione delle operazioni finanziate siano dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell'Operazione in capo al Beneficiario;
 - b i ritardi nella fase di esecuzione dell'Operazione non incidano, per profili determinanti, sui programmi di spesa afferenti all'azione di riferimento del Programma Operativo e, comunque, non superino il termine di eleggibilità della spesa del Programma Operativo.
- 8 Le richieste di proroga dovranno pervenire all'UCO/CdR entro un congruo termine dalla scadenza dei termini di ultimazione dell'Operazione previsti nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare, al fine di consentire una attività istruttoria che permetta all'UCO/CdR di determinarsi nel merito entro tali termini.

In esito all'attività istruttoria, l'UCO/CdR potrà concedere la proroga, ovvero esprimersi con diniego attivando le ulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificità dell'intervento sul quale è stata avanzata la richiesta.

Art. 15 – Revoca della contribuzione finanziaria

- 1 Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli del presente Disciplinare, la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni del presente Disciplinare, nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, nonché nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2.
- 2 Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Operazione.
- 3 Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Operazione.
- 4 È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi o irregolarità – indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, comunque, responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del contributo finanziario concesso.
- 5 In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilità di alcune spese richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.

Art. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Disciplinare, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 17 – Richiamo generale alle norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia.

Palermo, _____

Per la Regione Siciliana, il Responsabile dell’Azione _____

PER ACCETTAZIONE

Valledolmo, 16/03/2023

Per il Beneficiario, _____